



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO
Settore Agricoltura e Sviluppo Rurale



*“Sviluppo sostenibile: tutela della biodiversità
e dell’ambiente, qualità della vita”*

*REGOLAMENTO PER
BONIFICHE AGRARIE
ED ALTRI INTERVENTI
MINORI*

Approvato con delibera del C.d.A. n. 83 del 20.9.2006

TITOLO I

Premessa: prima di addentrarsi negli aspetti di carattere propriamente regolamentari, appare necessario puntualizzare la terminologia utilizzata attraverso un glossario.

Articolo 1 - Glossario

1.1 Autorizzazione paesaggistica

Procedura autorizzativa definita dall'art. 46 del Decreto Legislativo 42/2004, da richiedere secondo le procedure previste dalla Legge Regionale 12/05, necessaria per evitare che gli interventi arrechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

1.2 Bonifica agraria

Insieme di tutti gli interventi da svolgere su terreni agricoli finalizzati a risolvere problemi consistenti d'inefficienza agronomica che necessitano di sbancamenti di materiali, sia con reimpiego sia con asportazione e commercializzazione, ovvero di altri interventi diversi da spianamenti e livellamenti.

1.3 Esigenza manifesta di sollevamento meccanico delle acque

Si ha quando per irrigare un appezzamento occorre l'ausilio di un mezzo meccanico (ad es.: utilizzo di idrovora).

1.4 Fanghi

Si tratta di tutte quelle sostanze definite dall'art. 2 del dlgs 99/1992, che vengono, in determinati casi, impiegati come ammendanti in agricoltura.

1.5 Fosso irriguo

Alveo scavato artificialmente per farvi scorrere le acque destinate all'irrigazione.

1.6 Irrigazione per scorrimento semplice

Metodo d'irrigazione che si attua senza l'ausilio di mezzi meccanici sfruttando semplicemente la disponibilità di acque e le quote adeguate.

1.7 Livellamento

Operazione con la quale, intervenendo solo su una parte minima dello strato coltivo, si eliminano le imperfezioni del piano di campagna rimanendo all'interno di singoli appezzamenti, senza interessare quindi corsi d'acqua, fossi irrigui, argini, strade interpoderali, etc.(ad es.: utilizzo della livella laser).

1.8 N.T.A. del P.T.C.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento.

1.9 Pertinenza aziendale

Tratti di fossi irrigui, strade interpoderali, ecc. che nascono e/o terminano all'interno del sedime aziendale e su cui nessun soggetto terzo possa esercitare diritti di utilizzo.

1.10 Profondità massima di intervento

E' la profondità massima calcolata sommando lo strato di materiale asportato e lo strato coltivo accantonato.

1.11 Riporto di terreno dall'esterno.

Si tratta di una operazione di riporto di materiale non proveniente dall'intervento in atto.

1.12 Sbancamento

Operazione mirata al reperimento di una quantità di terreno sottostante allo strato coltivo, da reimpiegare nel fondo o da destinare alla commercializzazione. Prima dell'intervento occorre realizzare lo scolturamento.

1.13 Sbancamento con asportazione

Il materiale ottenuto dallo sbancamento è asportato e ceduto all'esterno dell'Azienda agricola.

1.14 Sbancamento con reimpiego di materiale

Operazione mediante la quale il materiale viene prima asportato tramite sbancamento e poi totalmente reimpiegato sulla superficie oggetto d'intervento ovvero su di un altro appezzamento situato all'interno del corpo aziendale e su appezzamenti limitrofi.

1.15 Scolturamento

Operazione atta ad accantonare temporaneamente, sul luogo dell'intervento, lo strato coltivo per permettere la necessaria realizzazione di uno sbancamento.

1.16 Spianamento

Operazione che tende a rimuovere le irregolarità del terreno eliminando argini e cunette, ovvero a pareggiare piani di campagna limitrofi senza scolturamento preventivo, ovvero a pareggiare piani di campagna di singoli appezzamenti anche con scolturamento preventivo. I progetti possono prevedere interventi a carico di fossi o strade di pertinenza aziendale.

1.17 Strato coltivo o vegetale

Parte superficiale del terreno coincidente con la porzione normalmente interessata dalle ordinarie lavorazioni agricole (ad es. aratura).

1.18 Valutazione di incidenza

Si applica agli interventi, ricadenti all'interno dei siti SIC e ZPS (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE), che risultano non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. La valutazione di incidenza si applica anche agli interventi localizzati all'esterno dei siti SIC e ZPS qualora questi, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nei siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

TITOLO II

RICOGNIZIONE DI ZONA

Articolo 2 - Zona A (Zone naturalistiche integrali) secondo la D.c.r. 26/11/2003 - n. 7/919.

2.1 *Le N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale prevedono all'interno dell'art. 6.A.4 "...é vietato effettuare lavori agricoli e forestali, salvo opere di manutenzione e tagli colturali."*

2.2 *Pertanto non sono ammessi lavori di bonifica, spianamento, livellamento di alcun tipo. Non è ammesso l'uso di fanghi.*

Articolo 3 - Zona B1 (Zone naturalistiche orientate) secondo la D.c.r. 26/11/2003 - n. 7/919.

3.1 *Secondo l'art. 6.B1.2 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale "Nelle zone B1 gli interventi antropici sono finalizzati al recupero e alla qualificazione naturalistica nelle sue massime espressioni; l'attività antropica nelle aree boscate e nelle aree intercluse attualmente di minor pregio naturalistico è orientata al raggiungimento dell'equilibrio ecosistemico."*

3.2 *Pertanto non sono ammessi lavori di bonifica. Non è ammesso il riporto di terreno dall'esterno. Non sono ammessi anche interventi di spianamento e livellamento; eventuali deroghe al divieto di effettuare livellamenti potranno essere concesse solo per interventi di piccole entità su porzioni di suolo già storicamente coltivato, sempre che l'obbiettivo dell'intervento sia conforme alla finalità di zona.*
Non è ammesso l'uso di fanghi.

Articolo 4 - Zona B2 (Zone naturalistiche di interesse botanico-forestale) secondo la D.c.r. 26/11/2003 - n. 7/919.

4.1 *Secondo l'art. 6.B2.2 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale "E' ammesso l'utilizzo del compost classificato come tipologia "compost fresco" o "compost di 1ª qualità", definito nelle linee guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 44263/99."*

4.2 *Pertanto non è ammesso l'uso di fanghi.*

4.3 *Secondo l'art. 6.B2.3 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale "E' vietato effettuare sbancamenti con asportazione di materiale, anche se con reimpiego, a scopo di bonifica agraria."*

4.4 *Pertanto non è ammesso il riporto di terreno dall'esterno. Sono ammessi solo lavori di spianamento (previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica) e livellamento, purché attuati all'interno di singoli appezzamenti.*

Articolo 5 - Zona B3 (Zone di Rispetto delle Zone naturalistiche Perifluviali) secondo la D.c.r. 26/11/2003 - n. 7/919.

5.1 *Secondo l'art. 6.B3.2 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale "...pur permanendo obiettivo del Parco la restituzione del territorio alla sua massima espressione naturalistica, essendosi*

consolidate nel tempo attività agricole, le stesse devono essere preferibilmente indirizzate secondo metodologie agronomiche eco-compatibili. Nelle zone B3 ogni attività agricola deve tendere all'obiettivo di conservare e migliorare i caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici dell'ambito delle zone naturalistiche perifluviali, avendo anche particolare riguardo agli elementi di caratterizzazione storica del territorio.”

5.2 *Secondo l'art. 6.B3.3 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale* "E' vietato: a) effettuare sbancamenti con asportazione di materiale, anche se con reimpiego, a scopo di bonifica agraria; b) modificare la maglia fondiaria attraverso interventi di accorpamento di appezzamenti, ad eccezione delle pertinenze aziendali; c) reimpiantare i pioppeti ad una distanza inferiore a m. 4 dalla sponda e dal bosco, se adiacenti e operare qualsiasi modificazione morfologica dei corpi idrici minori naturali o naturalizzati.”

5.3 *Secondo l'art. 6.B3.4 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale* "Nelle zone B3: a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è fatto divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpodereale esistente, fatte salve le pertinenze aziendali. b) ...- la ricostruzione dell'arredo vegetale di campagna e dell'assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le direttive del Parco.”

5.4 *Pertanto non è ammesso il riporto di terreno dall'esterno. Sono ammessi solo lavori di spianamento (previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica) e livellamento. Non è ammesso l'utilizzo di fanghi.*

Articolo 6 - Zona C1 (Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico) secondo la D.c.r. 26/11/2003 - n. 7/919.

6.1 *Secondo l'art. 7.C.3 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale* “Nelle zone C1 la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica e le attività antropiche sono tese a conservare e migliorare i caratteri agronomici, faunistici e ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell'uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio.”

6.2 *Secondo l'art. 7.C.4 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale* “Nelle zone C1 é vietato effettuare sbancamenti, con asportazione e commercializzazione di materiale, fatte salve le opere di livellamento che rientrano nelle pratiche agricole.

E' ammesso l'utilizzo del compost classificato come tipologia “compost fresco” o “compost di 1^a qualità”, definito nelle linee guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44263/99.”

6.3 *Inoltre, secondo l'art. 7.C.14 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale* “... a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è fatto divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpodereale, fatte salve le pertinenze aziendali.”

6.4 *Secondo l'art. 7.C.13 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Naturale* “Nelle zone C eventuali interventi sui fossi irrigui, con esclusione di quelli di pertinenza aziendale, potranno essere consentiti previo parere di conformità rilasciato dal Parco. Gli interventi di ristrutturazione del sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati da Consorzi di bonifica o assimilabili.”

6.5 *Pertanto sono ammessi lavori livellamento.*

Sono ammessi, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica, lavori di spianamento e di sbancamento con reimpiego di materiale.

Non è ammesso il riporto di terreno dall'esterno. Non è consentito lo sbancamento con asportazione di materiale.

Non è ammesso l'utilizzo di fanghi.

Articolo 7 - Zona C2 (Ambito di protezione delle Zone naturalistiche perifluviali) secondo la D.G.r. 2/8/2001 – n. 7/5983

7.1 *Secondo l'art. 8.C.3 delle N.T.A. del P.T.C.* “Nelle zone C2 il territorio è destinato prevalentemente all'attività agricola nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica.”

7.2 *Secondo l'art. 8.C.4 delle N.T.A. del P.T.C.* “E' ammesso l'utilizzo del compost classificato come tipologia “compost fresco” o “compost di 1^a qualità”, definito nelle linee guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 44263/99.”

7.3 *Secondo l'art. 8.C.13 delle N.T.A. del P.T.C.* “Nelle zone C eventuali interventi sui fossi irrigui, ad esclusione di quelli di pertinenza aziendale, potranno essere consentiti previo parere di conformità rilasciato dal Parco. Gli interventi di ristrutturazione del sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati da Consorzi di bonifica o assimilabili.”

7.4 *Inoltre, secondo l'art. 8.C.14 delle N.T.A. del P.T.C.* “... a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è fatto divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpodereale, fatte salve le pertinenze aziendali.”

7.5 Pertanto sono ammessi lavori livellamento.

Sono ammessi, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica, lavori di spianamento e di sbancamento con reimpiego di materiale.

Sono ammessi, previa autorizzazione provinciale e parere del Parco, lavori di sbancamento con asportazione di materiale.

Il riporto di terreno dall'esterno deve essere considerato intervento di natura eccezionale, ritenuto ammissibile solo per modeste quantità, previa autorizzazione paesaggistica, quando supportato da evidenti limitazioni agronomiche a cui non si possa sopperire attraverso interventi di sterro e riporto. In ogni caso non potrà essere attuato congiuntamente ad altri interventi e la qualità del terreno, necessariamente di coltura vegetale con caratteristiche fisiche omogenee rispetto all'area di riporto, dovrà essere accertata mediante analisi previste dalla normativa vigente.

E' ammesso l'utilizzo di fanghi in zona C2 nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 - Zona G1 (Ambito Forestale) secondo la D.G.r. 2/8/2001 – n. 7/5983

8.1 *Secondo l'art. 9.G.13* “Nelle zone G eventuali interventi sui fossi irrigui, con esclusione di quelli di pertinenza aziendale, potranno essere consentiti previo parere di conformità rilasciato dal Parco. Gli interventi di ristrutturazione del sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati da Consorzi di bonifica o assimilabili” *e secondo l'art. 9.G.15. lettera b punto 4* “eventuali interventi sui fossi irrigui potranno essere attuati solo se finalizzati ad un miglioramento nelle regimazione delle acque e del paesaggio agrario. Essi saranno subordinati, in ogni caso, al parere del Parco.”

8.2 Pertanto sono ammessi lavori livellamento.

Sono ammessi, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica, lavori di spianamento e di sbancamento con reimpiego di materiale.

Sono ammessi, previa autorizzazione provinciale e parere del Parco, lavori di sbancamento con asportazione di materiale.

Il riporto di terreno dall'esterno deve essere considerato intervento di natura eccezionale, ritenuto ammissibile solo per modeste quantità, previa autorizzazione paesaggistica, quando supportato da evidenti limitazioni agronomiche a cui non si possa sopperire attraverso interventi di sterro e riporto. In ogni caso non potrà essere attuato congiuntamente ad altri interventi e la qualità del

terreno, necessariamente di coltura vegetale con caratteristiche fisiche omogenee rispetto all'area di riporto, dovrà essere accertata mediante analisi previste dalla normativa vigente. E' ammesso l'utilizzo di fanghi in zona G1 nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 - Zona G2 (Ambito Agricolo) secondo la D.G.r. 2/8/2001 – n. 7/5983

9.1 Secondo l'art. 9.G.13 “Nelle zone G eventuali interventi sui fossi irrigui, con esclusione di quelli di pertinenza aziendale, potranno essere consentiti previo parere di conformità rilasciato dal Parco. Gli interventi di ristrutturazione del sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati da Consorzi di bonifica o assimilabili” e secondo l'art. 9.G.15. lettera b punto 4 “eventuali interventi sui fossi irrigui potranno essere attuati solo se finalizzati ad un miglioramento nelle regimazione delle acque e del paesaggio agrario. Essi saranno subordinati, in ogni caso, al parere del Parco.”

9.2 Secondo l'art. 9.G.16 delle N.T.A. del P.T.C. “Nelle zone G2 (zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola) gli interventi di bonifica agraria, ivi compresi gli sbancamenti con asportazione di materiale, potranno essere attuati solo se subordinati al rispetto dei seguenti criteri:

- a) esigenza manifesta di sollevamento meccanico delle acque per irrigare per scorrimento;
- b) forti limitazioni pedologiche per determinate colture tradizionali;
- c) profondità massima di intervento, compreso lo strato vegetale da accantonare, non superiore a m.1,5;
- d) è vietato il riempimento delle aree sottoposte a bonifica con terreno non proveniente dalle superficie aziendale interessata ai lavori.”

9.3 A specifica di quanto sopra riportato è utile definire che i criteri di cui alle lettere a) e b) si applicano agli sbancamenti con asportazione di materiale. Per gli sbancamenti con reimpiego di materiale, quando attuati su aree di non considerevoli proporzioni e palesemente utili al miglioramento nella gestione agronomica, si applicano i criteri di cui alle lettere c) e d).

9.4 Pertanto sono ammessi lavori livellamento.

Sono ammessi, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica, lavori di spianamento e di sbancamento con reimpiego di materiale.

Sono ammessi, previa autorizzazione provinciale e parere del Parco, lavori di sbancamento con asportazione di materiale.

Il riporto di terreno dall'esterno deve essere considerato intervento di natura eccezionale, ritenuto ammissibile solo per modeste quantità, previa autorizzazione paesaggistica, quando supportato da evidenti limitazioni agronomiche a cui non si possa sopperire attraverso interventi di sterro e riporto. In ogni caso non potrà essere attuato congiuntamente ad altri interventi e la qualità del terreno, necessariamente di coltura vegetale con caratteristiche fisiche omogenee rispetto all'area di riporto, dovrà essere accertata mediante analisi previste dalla normativa vigente.

E' ammesso l'utilizzo di fanghi in zona G2 nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 10 - Zone IC: Zone di iniziativa comunale orientata (IC) secondo la D.G.r. 2/8/2001 – n. 7/5983

10.1 Secondo l'art. 12.IC.7 delle N.T.A. del P.T.C. “Nel caso in cui previsioni di Zone agricole e forestali (C1,C2) o di Zone agricole (G1,G2) ricadano all'interno del perimetro di Iniziativa

Comunale Orientata, le stesse, nell'ambito della formulazione dello strumento urbanistico Comunale, avranno come riferimento le seguenti indicazioni:

- a) nelle zone C1 e C2 , potranno essere individuati, secondo le modalità indicate dall'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, parchi e spazi pubblici urbani e territoriali con interventi realizzabili ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 4, punto 5, lettera f), finalizzati al mantenimento a verde delle aree;
- b) nelle zone G1 e G2 potranno essere localizzati standard urbanistici, secondo le modalità indicate dall'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, N. 1 oltre a quanto previsto nella precedente lettera a), con l'obiettivo di recuperare la continuità del verde e migliorare il rapporto città-campagna.”

10.2 Pertanto, laddove sono previsti azzonamenti inclusi nella zona IC, in tali aree si applicano le disposizioni relative a tali interventi delle singole zone incluse. In tutti gli altri casi si rinvia alla previsione del PRG vigente.

Articolo 11 - Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) secondo la D.G.r. 2/8/2001 – n. 7/5983

11.1 *Secondo l'art. 13.2 delle N.T.A. del P.T.C.* “Nelle Z.P.S.,.....,valgono i divieti e le prescrizioni della zone su cui insistono.”

11.2 *Sono ammessi interventi di spianamento, purché con interventi nelle sole pertinenze aziendali, e livellamento. Non è ammesso il riporto di terreno dall'esterno.*

Ogni altro intervento deve essere sottoposto alla preventiva valutazione di incidenza prevista dalla normativa vigente.

Non è ammesso l'utilizzo di fanghi.

Articolo 12 - S.I.C. (Siti di importanza Comunitaria) secondo la D.G.r. 2/8/2001 – n. 7/5983.

12.1 *Secondo l'art. 14.1 delle N.T.A. del P.T.C.* “Ai sensi della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, saranno individuati, con successivo provvedimento della Giunta regionale i Siti di Importanza Comunitaria quali aree che contribuiscono in modo significativo alla conservazione o al ripristino di habitat naturali o presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla vita ed alla riproduzione di alcune specie animali, per il mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica continentale.”

12.2 *Sono ammessi interventi di spianamento, purché con interventi nelle sole pertinenze aziendali, e livellamento. Non è ammesso il riporto di terreno dall'esterno.*

Ogni altro intervento deve essere sottoposto alla preventiva valutazione di incidenza prevista dalla normativa vigente.

Non è ammesso l'utilizzo di fanghi.

Articolo 13 - Z.N.P. (Zone Naturalistiche Parziali) secondo la D.G.r. 2/8/2001 – n. 7/5983.

13.1 *Secondo l'art. 15.3 delle N.T.A. del P.T.C.* “In tutte le zone naturalistiche parziali valgono i seguenti divieti:

- d) effettuare interventi di bonifica agraria di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli previsti al successivo comma 22.8;

g) modificare il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di riqualificazione e restauro ambientale;

m) costruire gallerie, sbancamenti, strade oleodotti e gasdotti, aprire o coltivare cave e miniere, operare modificazioni morfologiche.”

13.2 *Secondo l'art. 15.4 delle N.T.A. del P.T.C.* “Nelle zone naturalistiche parziali geologico-idrogeologiche, oltre alle disposizioni di cui al comma precedente vigono i divieti di:

- a) alterazione delle strutture morfologiche;
- b) apertura di nuove strade e sentieri,
- c) effettuazioni di sondaggi geognostici e perforazioni;
- d) apertura pozzi
- e) impianto di colature che possano alterare la geomorfologia e l'idrologia dei luoghi.”

13.3 *Il rinvio di cui alla comma d) è inesatto in quanto il P.T.C. è stato modificato in fase di approvazione da parte della Regione Lombardia. Il richiamo va inteso ad escludere la possibilità di effettuare sbancamenti.*

Pertanto sono ammessi solo lavori di spianamento (previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica) e livellamento.

Non è ammesso il riporto di terreno dall'esterno.

Non è ammesso l'utilizzo di fanghi.

TITOLO III

ANALISI ALTRI ARTICOLI DELLE N.T.A. DEL P.T.C.

Articolo 14 – Analisi dei contenuti dell’articolo 16 - “Altri istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica” secondo la D.G.r. 2/8/2001 – n. 7/5983.

14.1 *Secondo l’articolo 16.5.1* “Sono definite Aree a tutela geologica e idrogeologica quelle porzioni di territorio la cui conformazione geologica, morfologica, pedologica ed idrologica determina, per processi naturali od antropici, condizioni di rischio potenziale o manifesto per la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, la conservazione degli ecosistemi naturali, la qualità ed il buon regime delle acque.

Tali aree sono costituite:

a).....

b) dall’insieme delle aree di scarpata di terrazzo alluvionale, costituenti l’elemento morfologico di raccordo tra il Piano generale terrazzato e la valle del fiume Ticino e degli altri corsi d’acqua naturali, nonché tra piani a quote diverse impostati lungo la scarpata principale, comprendenti una fascia di territorio sviluppata sia a monte che a valle per una larghezza pari a due volte l’altezza del salto morfologico;

c) dall’insieme delle aree con presenza di fontanili, intesi come emergenze naturali della falda freatica sul piano campagna, per un intorno con raggio di almeno 200 metri dalla testa del fontanile;

d) i dossi di particolare rilevanza ambientale;

e).....”

14.2 *Secondo l’articolo 16.5.2* “Nelle Aree a tutela geologica e idrogeologica gli interventi sono subordinati a parere del Parco, previa valutazione della relazione geologica-geotecnica e/o idraulica da allegare obbligatoriamente alla richiesta di autorizzazione da parte del proponente, le indagini geologiche dovranno comunque rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale 11 marzo 1988 e, nei comuni provvisti, recepire le risultanze degli studi geologici di supporto alla pianificazione urbanistica, redatti ai sensi della legge regionale 24 novembre 1977, n. 41.

Si dovrà inoltre preferibilmente operare adottando tecniche di ingegneria naturalistica secondo quanto disposto all’articolo 7.F.2. lettera d).

L’autorizzazione è rilasciata dal Parco ai sensi del combinato disposto, dell’articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e della legge regionale 21 giugno 1988, n. 33.”

14.3 Tali istituti di tutela si sovrappongono all’azzonamento primario. Saranno possibili gli interventi previsti per la zona di appartenenza delle aree interessate, purché ogni intervento venga positivamente valutato anche ai sensi di quanto specificato all’art. 16.

Non è comunque ammesso il riporto di terreno dall’esterno, ad eccezione di eventuali interventi di ripristino e/o recupero.

Articolo 15 – Analisi dei contenuti dell’articolo 22 – “L’esercizio dell’attività agricola, la difesa e la gestione del patrimonio agricolo esistente e l’individuazione delle zone sensibili” secondo la D.G.r. 2/8/2001 – n. 7/5983

15.1 *Secondo l’articolo 22.2* “L’esercizio dell’attività agricola comprende la scelta dell’indirizzo produttivo, la scelta delle tecniche di coltivazione ed allevamento, la gestione e l’utilizzo delle strutture esistenti, in attesa che vengano disciplinati dal piano di settore agricolo. Gli interventi di miglioramento od adeguamento fondiari, quali manutenzione straordinaria e nuove costruzioni di

edifici, strade, canali irrigui, non sono normati dal presente articolo bensì dalla specifica normativa di zona.”

15.2 *Secondo l'articolo 22.7* “L’effettuazione di sbancamenti con reimpiego e vendita di materiale al di fuori dell’Azienda agricola, fatta salvo quanto previsto dalla specifica normativa di zona, sarà subordinata all’autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi secondo la normativa della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, fatti salvi gli interventi disciplinati dall’art. 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) planimetria in scala 1: 25000 con perimetrazione in rosso dell’area che si vorrebbe oggetto d’intervento;
- 2) planimetria in scala 1:10000 con la medesima perimetrazione;
- 3) pianta quotata dello stato di fatto e di progetto;
- 4) sezione quotata dello stato di fatto e di progetto;
- 5) relazione tecnica che individui le motivazioni dell’intervento, il quantitativo di materiale movimentato, il quantitativo di materiale asportato.”

15.3 *Pertanto è utile specificare che questa parte dell'articolo 22 riguarda esclusivamente gli sbancamenti con reimpiego di materiale.*

15.4 *Successivamente l'art. 22.7 specifica che* “L’effettuazione di sbancamenti con asportazione di materiale, fatto salvo quanto previsto nella specifica normativa di zona, sarà subordinata al parere del Parco, previa verifica del rispetto della normativa stabilita in materia della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali interventi potranno essere attuati solo rispettando i seguenti criteri:

- a) esigenza manifesta di sollevamento meccanico delle acque di irrigazione, già precedentemente disponibili ed utilizzate per scorrimento;
- b) forti limitazioni pedologiche per determinate colture tradizionali;
- c) profondità massima di intervento, compreso lo strato vegetale da accantonare, non superiore a metri 1,5;
- d) previsione, in progetto, dell’impegno al rilascio di aree di compensazione ambientale così come meglio definite nel “Regolamento per il rilascio delle aree di compensazione ambientale.”

15.5 *Pertanto è utile specificare che questa parte dell'articolo 22.7 riguarda gli interventi di sbancamento con asportazione di materiale.*

Per cui è utile definire che i criteri di cui alle lettere a) e b) si applicano esclusivamente agli sbancamenti con asportazione di materiale. Per quanto concerne la necessità di cui alla lettera a), il Parco potrà richiedere specifica attestazione al Consorzio di Bonifica Competente. Per gli sbancamenti con reimpiego di materiale, quando attuati su aree di non considerevoli proporzioni e palesemente utili al miglioramento nella gestione agronomica, si applicano i criteri di cui alla lettera c). E' vietato inoltre il riempimento delle aree sottoposte a bonifica con terreno non proveniente dalle superficie aziendale interessata ai lavori.

15.6 *Inoltre, sempre secondo l'articolo 22.7:*“Il Parco provvederà a redigere una specifica cartografia di riferimento, con individuazione delle zone di divieto. Tali aree saranno così identificate:

1. suoli particolarmente evoluti, pregiati e produttivi;
2. suoli vulnerabili;
3. suoli con diversi fattori limitanti la produzione.”

Il presente Regolamento è composto da n. 11 pagine.